

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1945

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PITZALIS, ROMANATO, LEONE RAFFAELE, DE CAPUA, BERRETTA,
NAPOLITANO FRANCESCO, FRANCESCHINI**

Presentata il 15 dicembre 1964

Istituzione del Corpo dei chimici dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — La profonda trasformazione compiutasi nel Paese negli ultimi dieci anni con il passare da una fase di lenta evoluzione politica, sociale ed economica ad una di rapido sviluppo, richiede alla Amministrazione statale interventi di iniziativa e di controllo adeguati ad una economia tecnicamente più evoluta e complessa e le impone compiti sempre più vari e difficili.

Per permettere e indirizzare tali interventi il Parlamento ha svolto un ampio lavoro legislativo, che rimane tuttavia in gran parte inattuabile sul piano pratico, in quanto poco o nulla è stato fatto per ammodernare quei settori tecnici dell'Amministrazione statale dai quali, in definitiva, dipende una efficace esecuzione dei disposti legislativi.

La presente proposta di legge tende ad affrontare e risolvere il problema della riorganizzazione e unificazione, pur in modo articolato, di tutti i chimici che, attualmente disseminati in differenti ruoli, prestano la loro opera nell'Amministrazione statale (esclusi gli insegnanti e i docenti di materie chimiche e i militari, i quali hanno una loro funzione e posizione particolare), ai quali sono affidati, tra l'altro, i controlli in esecuzione delle leggi.

Anche da un sommario esame della delicatezza delle funzioni che i chimici dello Stato svolgono, della complessità tecnica dei set-

tori nei quali operano, spesso ignorati o sottovalutati dalle stesse autorità, e dell'importanza di questi sia per l'economia pubblica e privata che per la difesa e per la salute della intera popolazione, appare l'utilità di una razionale e moderna organizzazione di tale personale tecnico.

Un quadro, solo esemplificativo, dei principali campi di attività in cui operano i chimici dell'Amministrazione statale è riportato in allegato; in esso figurano le funzioni che i chimici statali svolgono (colonna A), i settori economici pubblici e privati in cui tali attività sono svolte (colonna B), il valore che i prodotti di tali settori rappresentano nel bilancio statale o nell'economia nazionale, ovvero, nel caso di servizi pubblici, la popolazione ad essi interessata (colonna C). Nella stessa tabella si può poi notare (colonna E) quanto piccolo sia il numero di chimici rispetto alla vastità dei compiti e come essi prestino la loro opera suddivisi in numerosi laboratori appartenenti a vari Ministeri, senza alcun coordinamento (colonne D e F).

Se si esaminano più particolarmente le attività che i chimici statali svolgono, si trova che le principali di esse possono così schematizzarsi:

1) collaudo dei materiali che lo Stato acquista attraverso i vari Ministeri, per un valore di circa 500 miliardi;

2) controllo chimico a scopo fiscale di prodotti del valore di circa 7.000 miliardi, che rendono al bilancio di entrata dello Stato un totale di imposte di circa 1.500 miliardi;

3) controllo di produzioni dirette (tabacchi, sale, ecc.) per un valore netto di 100 miliardi e sui quali lo Stato percepisce circa 500 miliardi di imposte, e direzione di produzioni dirette (sale, metalli monetati, esplosivi e munizioni, ecc.) per un valore di 20 miliardi di materiali;

4) controllo chimico di conformità alle leggi e regolamenti su tutta la produzione farmaceutica (circa 20.000 specialità per un valore di circa 200 miliardi) e, sia pure in forma meno completa, sulla produzione nazionale industriale di alimenti per un valore di 8.000 miliardi);

5) consulenza e assistenza ai produttori nazionali e agli Uffici statali che la richiedano, nel settore della chimica agraria e in molti altri settori specializzati;

6) ricerca scientifica sia di base che applicata, per apportare miglioramenti tecnici ed economici ai prodotti e materiali di cui lo Stato si approvvigiona per le sue più svariate esigenze e per la protezione e il restauro delle opere d'arte.

Da questo rapido esame risulta la vastità e l'importanza delle attività svolte dai chimici statali ma appare solo parzialmente la quantità dei ruoli in cui essi sono inquadrati. Infatti una notevole parte dei circa 700 posti di chimico previsti, che sono attualmente solo in parte coperti per le note difficoltà di reclutamento in questo settore tecnico, a causa della inadeguatezza della posizione sociale e del trattamento economico offerto, è suddivisa in un gran numero di ruoli, con il risultato di cristallizzare le posizioni di molti chimici, di privarli dell'incentivo di poter progredire nelle carriere se meritevoli, e di non poter trasferire le persone più adatte nei vari posti.

Se d'altra parte si considerano le qualità che sono necessarie per il chimico statale per svolgere bene i compiti che lo Stato gli affida si resta meravigliati dallo squilibrio tra questi e la scarsa attenzione che lo Stato ha avuto perché tali compiti possano essere effettivamente svolti. Infatti, specie nell'ultimo decennio, i metodi e la strumentazione della chimica analitica (che è quella più importante nei laboratori di Stato) hanno subito una vera rivoluzione senza precedenti. Ed è evidente che i laboratori statali si devono adeguare sia perché le caratteristiche da mettersi in evidenza nei prodotti sono cambiate e più complesse, sia perché anche le frodi da svelare

non si limitano ormai al solo annacquamento del latte. Basti l'esempio delle frodi compiute negli scorsi anni col mescolamento di grassi animali e vegetali, che erano possibili per la difficoltà analitica di rivelarle sempre e sicuramente. Ma è bastata la comparsa della Gascromatografia e della sua adozione in qualche laboratorio di controllo, per far ridurre fortemente tale tipo di frode, divenuto ormai pericoloso per gli stessi frodatori.

Altrettanto potrebbe verificarsi in molti altri settori, nei quali il ritrovamento di più efficienti mezzi di controllo potrebbe ridurre grandemente le adulterazioni con immenso beneficio per la salute pubblica e spesso anche della economia nazionale.

L'adeguamento dei mezzi e del personale al progresso tecnico è stato compiuto nella gran parte della produzione sia privata che di Enti controllati dallo Stato, per la notevole elasticità e dinamismo delle loro strutture e dirigenze, ma è solo agli inizi, e non coordinato adeguatamente, nell'Amministrazione statale. Questa perciò ha perso e perde terreno nei confronti di una produzione con la quale non può non cimentarsi in molti suoi atti e troppe volte essa resta sconfitta o inferiore ai suoi compiti, per la scarsità dei chimici, per la non coordinata loro attività di ricerca e di controllo, per la difformità di metodi e di attrezzature utilizzati nei laboratori dello Stato.

Una funzione assai importante dei chimici dello Stato è quella relativa alla preparazione delle norme ufficiali di analisi e dei capitolati per gli acquisti, nonché dei Regolamenti tecnici di attuazione delle leggi e perfino quella di propulsione alla emanazione delle leggi stesse in particolari settori, dalla quale ultima attività quasi costantemente i chimici dello Stato sono oggi tenuti lontani o dove, anziché affiancare, sono considerati in subordine alle autorità amministrative, anche per la mancanza di adatti organi dello Stato qualificati a fornire, in materia chimica, il necessario supporto.

E tutto questo lavoro di adeguamento alla realtà tecnica attuale richiede che i chimici di Stato siano di un livello di preparazione professionale assai superiore a quella di un semplice analista tradizionale, come troppo spesso si crede, e tra loro opportunamente coordinati sul piano tecnico e operativo.

Da quanto si è sopra esposto appare evidente che i chimici che operano alle dipendenze dello Stato, pur in campi di attività e di competenza i più disparati, che coprono l'intera gamma della scienza e della tecno-

logia chimica, debbono avere una preparazione di base, un sistema di reclutamento, un ordinamento, un avanzamento in carriera ed un trattamento economico regolati da norme comuni, che, in parte, devono diversificarsi da quelle da cui sono regolati gli impiegati amministrativi dello Stato. È per ciò che con l'articolo 1 della presente proposta di legge si istituisce il Corpo dei chimici dello Stato, del quale devono passare a far parte tutti i chimici attualmente in servizio, disseminati in numerosi ruoli direttivi dipendenti dalle varie amministrazioni, aziende autonome e altri Enti dello Stato, e ai quali sia stata richiesta, come titolo di ammissione al concorso di entrata, la laurea in chimica.

In vista della complessità della materia, che deve regolare l'assorbimento dei chimici attualmente in servizio, l'ordinamento e la organizzazione del nuovo Corpo, nonché rendere possibile l'efficiente funzionamento di questo, con l'articolo 2 si fa ricorso alla delega al Governo per la emanazione delle norme relative, per le quali l'articolo stesso detta i principi essenziali di base che devono essere seguiti, tra i quali, in particolare, quelli riguardanti le norme transitorie che devono essere applicate per consentire un ordinato ed equo trapasso tra il vecchio e il nuovo ordinamento, rispettando le posizioni giuridiche e di legittima aspettativa, sanando le sperequazioni precedentemente verificatesi col passato ordinamento e conferendo al nuovo Corpo il livello sociale ed economico che corrisponda al rigore degli studi necessari per accedervi, e alla importanza dei compiti che è chiamato a svolgere e che garantisca la indispensabile indipendenza di giudizio e di azione ai suoi componenti. Lo stesso articolo 2 conferisce al Governo la delega di regolare, con appositi decreti aventi forza di legge, uno stato giuridico, un ordinamento ed un avanzamento in carriera su nuove basi, che li rendano aderenti alla particolare figura che deve assumere il chimico dello Stato e agli speciali e delicatissimi compiti che gli competono e che si traducono spesso nell'indirizzare più oculatamente ed economicamente e di controllare adeguatamente il corretto impiego di centinaia di miliardi della pubblica spesa e nell'indagare per il reperimento delle evasioni sulle fonti di entrata dello Stato.

Perché la delega concessa al Governo sia da questo correttamente attuata, con l'ultimo comma dell'articolo 2 si sottopongono al preventivo giudizio di una apposita Commissione parlamentare i decreti delegati, per la

emanazione dei quali l'articolo 3 pone il termine di tempo di un anno.

I principi generali di delega contenuti nell'articolo 2 vengono poi specificati nell'articolo 4 il quale detta le norme per quella organizzazione, quella struttura e quella dipendenza del Corpo dei chimici dello Stato, che sono sembrate le più opportune per dare la maggiore autorità e snellezza al funzionamento di questo, ponendolo alle dipendenze dirette della Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto la direzione del più elevato in grado dei chimici dello Stato — il chimico generale — e articolandolo, per necessità funzionali, in tanti settori per quanti sono i campi di attività delle amministrazioni ed aziende autonome nel cui interesse, a livello dirigenziale, è chiamato ad operare. Nell'ambito di tali settori il personale dei chimici, pur appartenendo ad un unico ruolo, verrà inquadrato in particolari tabelle organiche che, di entità numerica dipendente dalle esigenze dei vari settori, dovranno avere uniformità di struttura e consentire possibilità di carriere paragonabili, onde evitare sperequazioni di stato o di trattamento economico tra l'una e l'altra.

Con l'articolo 5 si dettano le norme generali per le nuove immissioni del personale nel Corpo dopo la sua istituzione, norme che dovranno essere rigorosamente e dettagliatamente fissate con decreti delegati, e che dovranno garantire la possibilità di adeguata selezione culturale e professionale degli aspiranti, attraverso l'indispensabile possesso dello specifico titolo di studio e dell'abilitazione alla professione di chimico, e il superamento di pubblici esami di concorso.

Poiché il nuovo Corpo, per il suo armonico funzionamento, deve poter contare su una uniformità di regole per l'assunzione e l'avanzamento del personale e su un adeguato coordinamento, ad alto livello, sia delle attività di ciascun settore sia di quelle di ricerca e di controllo di interesse dello Stato, con l'articolo 6 si prevede la istituzione, al vertice del Corpo, di un apposito organo — il consiglio di amministrazione — il quale possa provvedere adeguatamente ai suddetti compiti e del quale vengono chiamati a far parte i chimici dello Stato del più alto livello gerarchico e di particolare designazione ed elezione da parte del personale del Corpo stesso, oltre che membri di magistrature e di organi consultivi e di controllo dello Stato. L'articolo stesso contiene le norme circa la nomina del chimico generale dello Stato che, per l'alta posizione che è chiamato ad assu-

mere, deve promanare dalla più alta personalità costituzionale e deve essere scelto tra i chimici più elevati in grado proposti dall'organo direttivo del Corpo, il consiglio di amministrazione.

Perché il Corpo dei chimici dello Stato possa adeguatamente espletare e sviluppare quella essenziale funzione, sulla quale è poggiata una delle più valide ragioni per le quali si rende necessaria la istituzione del Corpo, e cioè quella relativa alla assunzione di tutte le competenze nelle attività dello Stato in materia chimica, sia di indirizzo che di propulsione e di coordinamento ad alto livello, viene con l'articolo 7 istituito in seno al Corpo, un Consiglio superiore chimico, articolato in sezioni per diverso ramo specifico di competenza, che assume le attività in materia chimica oggi disseminate tra organi consultivi di differenti amministrazioni, aziende autonome o organi di Governo. Di tale Consiglio superiore apposito decreto delegato dovrà stabilire la composizione e i compiti istituzionali, che dovranno garantire la copertura delle esigenze suddette in modo uniforme e adeguato alla loro importanza per la economia del Paese.

Ad evitare, come spesso attualmente avviene, che il personale chimico venga considerato un personale di semplice ausilio, quasi applicando una sorta di segregazione razziale tra il personale di altri ruoli, specie amministrativi, e quello chimico, al quale viene precluso spesso l'accesso ai posti direttivi dei medi e dei massimi livelli, anche aventi carattere prevalentemente tecnico-chimico, perpetuando un sistema non ulteriormente compatibile con le funzioni del chimico, viene dato a questo, con l'articolo 8, il pieno riconoscimento del posto che gli compete, stabilendo che i chimici del Corpo possono aver accesso a tutti i livelli di dirigenza nei diversi uffici in cui prestano servizio e deve a loro essere esclusivamente riservata la dirigenza in quegli uffici a carattere prevalentemente tecnico-chimico.

Mentre, come si è visto, con l'articolo 4 si prevede la organizzazione in tabelle di settore dei chimici appartenenti al ruolo organico unico del Corpo, con l'articolo 9 viene data delega al Governo affinché tale organizzazione venga tradotta in una precisa suddivisione dei settori in cui si esplica l'attività dei chimici nell'ambito dei diversi Dicasteri, aziende autonome ed enti vari, per ciascuno dei quali dovrà essere stabilita, in relazione alle esigenze dei servizi, la tabella organica relativa, con il numero dei chimici previsti

per ciascun livello, e nell'ambito della quale si svolgerà la progressione in carriera dei chimici del rispettivo servizio, pur consentendo la previsione di eventuali trasferimenti da un settore all'altro ma assicurando, per la migliore utilizzazione del personale, il rispetto delle specifiche competenze e specializzazioni, in tempi e in una branca della scienza in cui non è più ammissibile l'eccelettismo, nonché facendo salve, per dritti acquisiti, le posizioni e le aspettative di carriera raggiunte.

Poiché è prevedibile, per il continuo e rapido sviluppo sia della scienza sia delle attività che lo Stato viene man mano assumendo, che le esigenze dei servizi, per i quali è richiesta l'opera dei chimici, subiscano variazioni anche notevoli, con l'articolo 10 viene disposto che le tabelle organiche settoriali di prima istituzione, stabilite in esecuzione dell'articolo 9, vengano riesaminate alla luce di tali esigenze nonché dei rendimenti constatati, ed eventualmente ridimensionate, dopo tre anni di applicazione della legge ed aggiornate all'inizio di ciascun biennio successivo, sulla base di quanto sia stato accertato, con tempestiva raccolta di dati, dal Consiglio di amministrazione del Corpo, che si farà promotore, con motivate proposte, dei necessari ridimensionamenti e aggiornamenti.

È interesse dello Stato di utilizzare, più a lungo possibile, la esperienza, la capacità e la specializzazione acquistata dai propri dipendenti nel ramo tecnico-scientifico, sia per adibirli alla guida e alla istruzione professionale delle nuove leve, sia per sfruttarli in compiti consultivi ai vari livelli; pertanto, come già praticato in alcuni settori specializzati, quali la magistratura e l'insegnamento universitario, l'articolo 11 prevede la possibilità di trattenere in servizio fino al 70° anno di età, a domanda, e ovviamente ove le condizioni fisiche lo permettano incondizionatamente, i chimici del Corpo. Tale trattenimento non deve incidere tuttavia sul normale svolgimento di carriera dei più giovani, e a tale scopo l'articolo stesso prevede che il trattenimento in servizio debba avvenire col trasferimento dei trattenuti in soprannumero agli organici stabiliti per ciascuna tabella settoriale.

Per la necessità di adeguare il trattamento economico dei chimici alla grande importanza e delicatezza dei compiti che sono loro affidati, ai rilevanti interessi che dipendono dalla loro corretta attività, alla possibilità di incitarli al sempre maggiore perfezionamento tecnico e scientifico a vantaggio

del Paese, alla opportunità di far loro assumere quella dignità professionale che sia aderente alla realtà sociale ed economica di altri settori dell'impiego direttamente o indirettamente dipendente dallo Stato, oltre che per compensare l'intensa usura fisica che il lavoro del chimico quotidianamente comporta con il contatto con sostanze spesso altamente nocive, e per remunerare, almeno in parte, l'apporto inventivo che quasi generalmente è fornito dall'attività del chimico, apporto che nel settore privato ben diversamente sarebbe compensato con brevettazioni e cointeressenze, con l'articolo 12 viene prevista la corresponsione agli appartenenti al Corpo di un particolare compenso a titolo di indennità tecnico-scientifica, la cui entità, che deve rendere tangibilmente appetibile ai migliori e ai meglio preparati l'appartenenza al Corpo, sarà stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, e di cui almeno una parte deve essere pensionabile per compensare, anche nella posizione di quiescenza, il deterioramento fisico subito e i benefici per brevettazioni e cointeressenze non goduti nel periodo di attività di servizio.

Con l'istituzione del Consiglio di amministrazione e del Consiglio superiore chimico dello Stato, di cui agli articoli 6 e 7, vengono a questi organi devoluti compiti, funzioni ed attività, per il cui espletamento, che comporta lavoro di coordinamento, di statistica, di divulgazione, di documentazione e di collegamento, è necessaria la istituzione di uffici, sia pur ridotti, e l'ausilio di personale di collaborazione, il cui funzionamento deve essere assicurato con apposito stanziamento. A ciò provvede l'articolo 13 che delega il Governo a stabilire i mezzi che consentano agli organi del Corpo dei chimici dello Stato di espletare le loro funzioni.

Per consentire, nelle more tra l'entrata in vigore della legge proposta e la data di attuazione dei decreti delegati previsti dalla legge stessa, la utilizzazione del personale in servizio, già attualmente scarso e inadeguato alle esigenze, che sia raggiunto dai limiti di età fissati dalle vigenti disposizioni prima che possa darsi applicazione all'articolo 11, l'articolo 14, con norma transitoria, prevede la possibilità di mantenere in servizio, fino al 70° anno di età, in soprannumero, i chimici che ne facciano domanda.

L'articolo 15, infine, prevede che all'onere, apportato dalla applicazione della presente

proposta di legge, potrà essere facilmente provveduto, tenuto conto del limitato numero di personale — dell'ordine del migliaio — che si calcola possa transitare nello istituito Corpo, con i normali fondi di bilancio del Ministero del tesoro, che dovrebbe prenderlo a proprio carico, sotto la rubrica « Presidenza del Consiglio dei ministri », e al quale ciascuna amministrazione sarà tenuta a rimborsare la somma relativa al personale del settore del Corpo dei chimici in servizio presso l'amministrazione stessa.

Una tabella è allegata alla proposta di legge, intesa ad illustrare gli articoli 2 e 4, nella quale vengono stabilite le qualifiche da attribuire ai diversi livelli di progressione in carriera degli appartenenti al Corpo e l'equiparazione a tali qualifiche del personale attualmente in servizio con diverse qualifiche e denominazioni e con differenti coefficienti di stipendio. Alle nuove qualifiche è stato attribuito, a solo titolo indicativo, un coefficiente, il quale deve corrispondere ad una cifra di stipendio in base al computo attualmente adottato.

È opportuno infatti, come già fatto per altri settori di dipendenti dello Stato non facenti parte della burocrazia classica, non far corrispondere alla qualifica un coefficiente, bensì una « categoria di stipendio », al fine di non creare dipendenze o paragoni gerarchici con personali di altre carriere con le quali, con la istituzione del Corpo, i chimici dello Stato non possono più avere diretti riferimenti.

Onorevoli Colleghi! Abbiamo fiducia che la presente proposta troverà la vostra incondizionata approvazione, sia perché è volta a fornire allo Stato un mezzo organico ed adeguato per lo svolgimento dei così complessi ed estesi compiti nel campo tecnico-scientifico della chimica, che crediamo di aver sufficientemente illustrato, sia perché è irrisorio l'onere finanziario che comporta, di fronte allo scopo che si propone, che è in definitiva quello di consentire un ordinato e coordinato controllo sulle attività tecniche del Paese, a beneficio della salute e del benessere dei cittadini, mediante personale altamente qualificato e selezionato, posto all'adeguato livello di dignità professionale e di trattamento economico, che lo ponga in condizioni di operare, con dirittura e perizia, per il sempre maggiore sviluppo delle attività e dell'economia dello Stato.

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ALLEGATO.

QUADRO DEI CAMPI DI ATTIVITÀ DEI CHIMICI DELL'AMMINISTRAZIONE STATALE, LORO RIPARTIZIONE
E VALORE DEI PRODOTTI SU CUI SI ESPLICANO

A	B	C	D	E	F	G
Tipo di attività	Settori di attività	Valore su cui si esplica l'attività (Miliardi annui)	Laboratori addetti (in prevalenza)	Numero dei chimici addetti	Ministero da cui dipendono	Osservazioni
1. — COLLAUDO CHIMICO DEGLI ACQUISTI (compresa la preparazione dei capitolati e la elaborazione dei metodi di analisi).	Prodotti chimici, metallurgici, tessili, ecc Carburanti e combustibili	500 di prodotti approvati dallo Stato	Vari	200	In prevalenza Ministero difesa, trasporti e poste	Anche gli altri laboratori con attività prevalente di tipo 2, 3, 4, 5 e 6 effettuano in parte il collaudo degli acquisti.
2. — CONTROLLO CHIMICO A SCOPO FISCALE	Prodotti esteri importati e prodotti nazionali soggetti a imposta di fabbricazione.	1 500 di entrate per dazi e imposte.	N 13 laboratori dogane e imposte indirette.	165	Ministero finanze	Valore globale dei prodotti su cui incide il controllo 7 000 miliardi annui.
3. — CONTROLLO CHIMICO E DIREZIONE DI PRODUZIONI DIRETTE DELLO STATO.	Controllo prodotti di monopolio (tabacchi, prodotti chimici, ecc.)	500 di reddito dell'imposta	Azienda autonoma dei monopoli	30	Ministero finanze	Valore commerciale netto dei prodotti. 100 miliardi.
	Direzione produzione sale, metalli monetati, ecc. Direzione produzione esplosivi, munizioni, ecc	— —	Zecca. Laboratori di enti militari.			

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Segue ALLEGATO

QUADRO DEI CAMPI DI ATTIVITA DEI CHIMICI DELL'AMMINISTRAZIONE STATALE, LORO RIPARTIZIONE
E VALORE DEI PRODOTTI SU CUI SI ESPLICANO

A Tipo di attività	B Settori di attività	C Valore su cui si esplica l'attività (Miliardi annui)	D Laboratori addetti (in prevalenza)	E Numero dei chimici addetti	F Ministero da cui dipendono	G Osservazioni
4. — CONTROLLO CHIMICO DI CONFORMITA' ALLE LEGGI E REGOLAMENTI (compresa l'assistenza tecnica alla preparazione di questi)	Prodotti alimentari industriali. Prodotti farmaceutici. Igiene pubblica (controllo e prevenzione contaminazione aria, acque pubbliche, ecc). Igiene del lavoro Sicurezza (prevenzione incendi ed esplosioni)	Produzione nazionale valore 8.000 Produzione nazionale valore 200. Interessa tutta la popolazione	Istituto superiore sanità Direzione generale servizi farmaceutici Uffici repressione frodi Ispettorato lavoro. Servizi annunciandi	80 25 70 10 4	Ministero sanità Ministero agricoltura Ministero lavoro Ministero interno	I reparti chimici dei laborat. provinciali di igiene e profilassi dipendono solo tecnicamente dal Ministero della sanità
5. — CONSULENZA E ASSISTENZA ALLE PRODUZIONI NAZIONALI ED UFFICI STATALI.	Chimica agraria Tessili, carta, olio, cuoi, essenze, ecc. Brevetti per l'industria chimica Miniere.	Interessa tutte le produzioni dei settori	Stazioni chimico-agrarie sperim. Stazioni sperimentali per le industrie corrispondenti. Ufficio brevetti Corpo delle miniere	100 3 30	Ministero agricoltura Ministero della industria e commercio	—
6. — SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO ARTISTICO NAZIONALE.	Protezione e restauro di opere d'arte, libri, ecc.	—	Istituto centrale del restauro. Istituto di patologia del libro.	2 4	Ministero della pubblica istruzione	—

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Tutti i funzionari appartenenti ai ruoli tecnici delle carriere direttive delle amministrazioni di Stato e delle aziende autonome dello Stato, per l'assunzione nei quali sia richiesta la laurea in chimica, dalla data del 1° gennaio 1966 passano a costituire il Corpo dei chimici dello Stato.

ART. 2.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, con uno o più decreti aventi vigore di legge, norme per regolare lo stato giuridico, l'ordinamento e il funzionamento del Corpo dei chimici dello Stato e quelle relative agli avanzamenti in carriera, nonché norme transitorie per regolare il trapasso dal vecchio al nuovo ordinamento, che dovrà essere attuato conformemente alla tabella di equiparazione riportata in appendice e in base alla data di nomina nella qualifica del ruolo di provenienza e, a parità di data, a quella di nomina nel ruolo stesso.

In dette norme transitorie dovranno anche adeguatamente valutarsi, ai fini del computo dell'anzianità per la prima promozione dopo l'inquadramento, le permanenze nelle qualifiche precedenti, eccedenti i limiti minimi previsti dalle vigenti norme.

Le norme predette saranno adottate con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita una Commissione parlamentare composta da 11 deputati e da 11 senatori. La Commissione sarà presieduta da un parlamentare non compreso nei predetti membri, scelto di concerto dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato. Detta Commissione parlamentare sentirà, per i problemi inerenti all'ordinamento e all'avanzamento in carriera e alla istituzione degli organici del Corpo, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.

ART. 3.

L'esercizio della funzione legislativa è delegato al Governo fino al 31 dicembre 1965.

ART. 4.

Le norme delegate dovranno rispettare i principi e i criteri direttivi indicati nel presente articolo e nei successivi.

Il Corpo dei chimici dello Stato è posto alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri sotto la immediata direzione del chimico generale dello Stato.

Esso sarà articolato in settori del Corpo dei chimici dello Stato, uno o più per ciascun Ministero od azienda autonoma dello Stato nel cui interesse gli appartenenti ai settori predetti svolgono compiti di dirigenza a tutti i livelli, nonché di ricerca, di consulenza tecnica, di progettazione, di controlli e collaudi e di ispezione.

I chimici dello Stato costituiranno un unico ruolo articolato in tabelle organiche per ciascun settore ed avranno uno svolgimento di carriera ed un trattamento economico corrispondenti alle qualifiche e alle categorie di stipendio che figurano nella tabella riportata in appendice.

ART. 5.

L'accesso al Corpo dei chimici dello Stato avverrà esclusivamente attraverso la qualifica iniziale, per concorsi pubblici per titoli e per esami aperti a tutti i laureati in chimica o chimica industriale abilitati all'esercizio della professione ed iscritti all'Albo, secondo le modalità che saranno precisate nei decreti delegati.

ART. 6.

Il Corpo dei chimici dello Stato è retto da un Consiglio di amministrazione presieduto dal chimico generale dello Stato.

Di esso fanno parte:

a) il più elevato in grado di ciascun settore del Corpo;

b) membri eletti a scrutinio segreto dagli appartenenti al Corpo nel loro seno, nel numero e secondo le modalità che saranno stabilite dai decreti delegati;

c) un rappresentante del Consiglio di Stato, uno della Corte dei conti e uno della Ragioneria generale dello Stato.

Il Consiglio di amministrazione provvede all'assunzione, all'avanzamento, all'aggiornamento e addestramento dei chimici del Corpo, al coordinamento organizzativo dell'attività di ricerca e di controllo che dovranno essere espletate da ciascun settore, e ad ogni altra questione riguardante la migliore efficienza del Corpo.

La nomina del chimico generale dello Stato è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, tra una terna di vicechimico generale dello Stato indicata dal Consiglio di amministrazione del Corpo.

ART. 7.

Nell'ambito del Corpo è istituito il Consiglio superiore chimico di Stato al quale saranno attribuite le competenze in materia chimica attualmente esercitate, anche a titolo consultivo, dai Consigli superiori esistenti presso le varie amministrazioni ed aziende autonome, o da altri organi.

La costituzione, l'ordinamento in sezioni, i compiti istituzionali e le modalità di funzionamento di detto Consiglio superiore saranno stabiliti con decreti delegati.

ART. 8.

Gli appartenenti al Corpo hanno accesso alle funzioni di dirigenza, a qualsiasi livello, nelle diverse amministrazioni od aziende autonome presso le quali prestano la loro opera.

Con i decreti delegati sarà inoltre stabilito che le dirigenze a carattere prevalentemente tecnico-chimico, ed a qualsiasi livello, devono essere esclusivamente affidate agli appartenenti al Corpo.

ART. 9.

I decreti delegati determineranno altresì:

a) il ruolo organico del Corpo, la suddivisione in settori e le tabelle organiche di ciascun settore;

b) le modalità per i trasferimenti da un settore ad un altro, che dovranno essere effettuati in ogni caso rispettando le specifiche competenze e facendo salvi i diritti acquisiti e le posizioni giuridiche del personale.

ART. 10.

Dopo il primo triennio dalla istituzione il Governo potrà, entro l'ambito dell'organico generale del Corpo, modificare gli organici dei settori del Corpo dei chimici dello Stato all'inizio di ciascun biennio, su proposta del Consiglio di amministrazione del Corpo.

ART. 11.

L'età massima per il trattenimento in servizio dei chimici dello Stato è fissata in 70 anni. Dal 65° al 70° anno di età, il trattenimento avviene su domanda ed in soprannumero.

ART. 12.

Saranno previsti compensi particolari a titolo d'indennità tecnico-scientifica agli appartenenti al Corpo.

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Con decreto del Presidente della Repubblica saranno stabilite le misure di tali compensi e le relative aliquote pensionabili.

ART. 13.

Le norme delegate determineranno i mezzi con i quali il Corpo dei chimici dello Stato potrà essere messo in condizione di assolvere le sue funzioni attraverso i suoi organi.

ART. 14.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1965 i Ministri competenti potranno trattenere in servizio in soprannumero fino al 70° anno i chimici dipendenti che ne facciano richiesta, anche in deroga alle leggi vigenti.

ART. 15.

Agli oneri derivanti dalla presente legge sarà provveduto con i fondi di bilancio del Ministero del tesoro, rubrica « Presidenza del Consiglio dei ministri ».

Ciascuna Amministrazione dello Stato, anche con ordinamento autonomo, è tenuta ad iscrivere nel proprio bilancio la somma da versare al Ministero del tesoro a rimborso della spesa da questo sostenuta per il personale del settore del Corpo dei chimici dello Stato istituito presso l'Amministrazione stessa.

TABELLA DELLE QUALIFICHE DEL CORPO DEI CHIMICI DELLO STATO
E DI EQUIPARAZIONE ALLE QUALIFICHE DELL'ATTUALE ORDINAMENTO

QUALIFICA DEL CORPO DEI CHIMICI DI STATO	Categoria di stipendio corrispondente al coefficiente	Qualifiche varie attuali del coefficiente
Chimico generale dello Stato	1040	970
Vice-chimico generale dello Stato		
Chimico direttore	970	900
Chimico ispettore	900	670
Chimico capo	670	500
Chimico	500	402
	—	325(*)
	—	271(*)

(*) Ad esaurimento, con trattamento economico e progressione di carriera da stabilire con norme transitorie.